



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BARATTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 5/10/2015

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Destinatari del BA.....	3
Art. 3 – Tributi cui è applicabile il BA.....	3
Art. 4 – Individuazione dell’importo complessivo e dei limiti individuali autorizzabili.....	3
Art. 5 – Quantificazione delle prestazioni personali.....	4
Art. 6 – Soggetti ammissibili e criteri di preferenza.....	4
Art. 7 – Istanza di ammissione al BA.....	4
Art. 8 – Obblighi del cittadino ammesso al BA.....	5
Art. 9 – Obblighi del Comune verso il cittadino ammesso al BA.....	5

Regolamento per il baratto amministrativo

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina nell'ordinamento comunale il c.d. "baratto amministrativo" (nel seguito BA), di cui all'art.24, L. n. 164/2014 ("Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio"), il quale introduce la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità d'interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano.

Il Comune, pertanto, stabilisce la possibilità di accettare una prestazione personale di natura lavorativa, in sostituzione del pagamento di tributi comunali inerenti la tipologia di prestazione posta in essere.

Tale agevolazione si può cumulare con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata forma d'intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica.

Art. 2 – Destinatari del BA

Il BA è strumento dedicato ai cittadini i quali non siano stati in grado di provvedere al pagamento di tributi comunali iscritti a ruolo nell'anno precedente la presentazione della domanda.

I destinatari del BA svolgono prestazioni in sostituzione del pagamento delle somme dovute senza che ciò possa essere considerato, in alcun modo, lavoro subordinato, operando a titolo di volontariato, in modo spontaneo e gratuito, in una logica di sussidiarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici.

Il Comune, pertanto, non riveste nei confronti degli stessi alcun ruolo di "datore di lavoro".

Art. 3 – Tributi cui è applicabile il BA

Il BA, in relazione alle tipologie di prestazione che è possibile deferire all'intervento sussidiario dei privati disponibili, è applicabile alle somme dovute a titolo di TARI e TASI.

Art. 4 – Individuazione dell'importo complessivo e dei limiti individuali autorizzabili

Annualmente il responsabile dell'Area finanziaria predispone un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei tributi non versati nell'anno precedente.

Sulla base di tale prospetto, la Giunta comunale stabilisce con specifica deliberazione l'importo

massimo complessivo equivalente delle concessioni di BA ed, eventualmente, se ritenuto opportuno, i limiti individuali dell'agevolazione.

Art. 5 – Quantificazione delle prestazioni personali

Annualmente il Responsabile dell'Area tecnica predispone uno o più progetti nei quali possano essere impegnati i cittadini morosi i quali si rendano disponibili al BA.

Ogni progetto è gestito e coordinato dal servizio manutenzioni e deve essere misurabile in ore lavorative, a ciascuna delle quali è assegnato un valore pari ad € 7,50 (Euro sette/50).

Il valore delle prestazioni personali erogate da ciascun cittadino è cumulabile fino all'estinzione del debito fiscale o fino a concorrenza con il limite massimo di cui all'art. 4, comma 2, ove fissato.

Non sono comunque ammesse prestazioni di durata inferiore a dodici ore.

L'attività assegnata al richiedente il BA deve essere svolta dal richiedente stesso e non è delegabile a terzi in nessun caso.

Il personale cui è affidato il coordinamento annota la durata delle prestazioni svolte e trasmette al servizio tributi un report riepilogativo relativo al termine della prestazione di ciascun cittadino aderente al BA affinché si provveda alla definizione della compensazione.

Art. 6 – Soggetti ammissibili e criteri di preferenza

Destinatari del BA sono i cittadini iscritti nei ruoli dei tributi locali negli anni precedenti i quali non abbiano provveduto ai dovuti pagamenti, maggiorenni e che non abbiano raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, con indicatore ISEE non superiore a € 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00).

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste corrisponda ad un valore superiore a quello fissato per il BA con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, sarà stilata una graduatoria a scorrimento che privilegia i soggetti socialmente più deboli, assegnando un punteggio secondo i seguenti criteri:

status	Condizione	punti
Economico	ISEE sino a € 2.500	35
	ISEE sino a € 4.500	20
	ISEE sino a € 6.500	10
Lavorativo	Stato di disoccupazione dell'obbligato	25
	Stato di inserimento in cassa integrazione dell'obbligato	10
Sociale	Nucleo familiare monoreddito con minori o disabili a carico	35
	Nucleo familiare con minori o disabili a carico	25
	Nucleo familiare monoreddito	10
Altro	Assenza di assegnazione di contributi sociali nell'anno di riferimento	5

I punteggi relativi ai vari status sono cumulabili ed il punteggio massimo conseguibile è pari a 100.

Art. 7 – Istanza di ammissione al BA

I soggetti che siano nelle condizioni di richiedere l'ammissione al BA, secondo i requisiti di cui al precedente art. 6, possono presentare apposita istanza, compilando l'apposito modello disponibile

sul sito internet comunale e presso l'Ufficio Tributi entro il 31 Marzo di ogni anno.

L'Ente provvederà ad istruire i procedimenti e a dare notizia dell'ammissione o esclusione dal programma entro il 31 Maggio.

Eventuali istanze tardive potranno essere ammesse, secondo l'ordine di protocollo, solo qualora le istanze presentate nei termini non abbiano esaurito il plafond prestabilito per il BA.

Nell'istanza, oltre ai dati anagrafici ed agli importi che il contribuente non è stato in grado di pagare, devono essere indicate le disponibilità giornaliere ed orarie di tempo da dedicare all'esecuzione dei progetti di BA, comprese eventuali situazioni particolari di cui gli uffici debbano tenere conto nella redazione del calendario delle prestazioni.

Dovrà, inoltre, essere necessariamente allegata dichiarazione ISEE in corso di validità.

Art. 8 – Obblighi del cittadino ammesso al BA

Il cittadino ammesso al BA è tenuto a rispettare, salvo giusta causa o giustificato motivo, da comunicarsi con tempestività nelle modalità che saranno concordate con l'Ufficio, il calendario e gli orari stabiliti dall'Ente per l'esecuzione delle attività.

Le attività saranno misurate in un numero di ore equivalenti, il quale dovrà corrispondere, secondo il criterio di cui all'art. 5, comma 2, al debito maturato, arrotondato alla decina di Euro, secondo le normali regole algebriche.

In caso di assenza ingiustificata e, in ogni caso, di mancato rispetto delle tempistiche, l'ufficio tecnico provvederà a richiamare il cittadino al rispetto degli obblighi assunti.

Dopo tre richiami, previa formale contestazione e sentite le eventuali giustificazioni prodotte, il Responsabile dell'Ufficio tecnico potrà comunicare all'Ufficio tributi la decadenza dal progetto.

La decadenza comporterà il ripristino integrale dell'obbligo fiscale maturato, con esclusione di qualsiasi decurtazione parziale.

Il cittadino ammesso al BA, inoltre, è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al corretto svolgimento delle mansioni affidate.

Art. 9 – Obblighi del Comune verso il cittadino ammesso al BA

Il cittadino ammesso al BA riceverà adeguata informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà provvisto di cartellino identificativo e vestiario protettivo, ove necessario in relazione alle mansioni affidate.

Il Comune provvederà, inoltre, a fornire gli strumenti ed i materiali necessari per lo svolgimento delle attività assegnate.

Il Comune provvederà, infine, alle necessarie coperture assicurative per i danni che il cittadino ammesso al BA possa provocare o subire durante l'attività, fatte salve le normali regole di attribuzione di responsabilità personale, in particolare nei casi di dolo o colpa grave.